

Roma

14/02/2022

PROT. N. 06/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

**Circolare n. 06/2022**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Approfondimenti Normativi**

Carissimi,

Vi riportiamo nelle pagine seguenti alcuni approfondimenti normativi

**La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.**

## **Addizionale regionale IRPEF: leggi regionali da adeguare entro il 31 marzo 2022**

Regioni e Province autonome devono adeguare la disciplina addizionale regionale IRPEF applicabile dall'anno di imposta 2022 al nuovo quadro normativo statale, attraverso un'apposita legge che dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022. Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle finanze con la risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022. Le Regioni che intendano invece mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale non sono tenute ad assolvere ai nuovi adempimenti prescritti dalla legge di Bilancio 2022 e possono già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell'applicazione disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo. Con risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito chiarimenti in tema di **addizionale regionale IRPEF**, alla luce della nuova articolazione degli **scaglioni di reddito dell'IRPEF** stabilita dalla legge di Bilancio 2022.

La legge n. 234/2021 reca alcune disposizioni (art. 1, commi 5 e 6) in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1, TUIR, effettuata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. L'art. 11, comma 1, TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 TUIR, specifiche **aliquote differenziate per quattro scaglioni** di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021.

Dal momento che l'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, la **nuova articolazione degli scaglioni** stabiliti per l'IRPEF produce **effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale**.

A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. n. 68/2011, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF.

In tale cornice normativa si inserisce la legge di Bilancio 2022 che, proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, dispone che il termine di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 446/1997, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

E' necessario, quindi, che le Regioni e le Province autonome **adeguino la disciplina** del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un'apposita legge come espressamente dispone l'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011. Tale legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma **entro il termine del 31 marzo 2022**.

Le Regioni che intendano mantenere l'applicazione dell'**aliquota unica dell'addizionale** non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234/2021 e possono già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell'applicazione disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), fermo restando il termine del **13 maggio 2022**.

Diversa è l'ipotesi in cui l'ente territoriale abbia modificato la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. In questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell'articolazione degli scaglioni dell'IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dalla legge di Bilancio. Pertanto, nel caso di specie, la disciplina dell'addizionale regionale per l'anno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF.

## Assegno unico, spese per i figli ancora detraibili

Dal 1° marzo l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico attribuito alle famiglie con figli minorenni o figli maggiorenni fino al 21° anno d'età che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro. Con un intervento di raccordo, il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) interviene ora a chiarire che nel 2022 i genitori potranno comunque detrarre le spese mediche, scolastiche, etc. sostenute per figli fino a 21 anni, benchè per gli stessi non spettino più le detrazioni IRPEF per figlio a carico. Inoltre, per evitare che i figli tra 18 e 21 anni che non studiano, non hanno un lavoro né lo cercano, possano essere fiscalmente parificati agli "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità.

Il nuovo **assegno unico universale** riorganizza i precedenti benefici fiscali accordati dalla legge per i figli a carico; nello specifico, con la nuova misura universale saranno modificate anche le condizioni di fruizione delle **detrazioni IRPEF per figli a carico**, ex art. 12 TUIR. Dal prossimo 1° marzo, infatti, sarà riconosciuto il nuovo assegno a favore delle famiglie con figli minori, oppure maggiorenni a carico fino al compimento dei 21 anni di età, ma solo in presenza di una delle seguenti **condizioni**:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

### Alternatività tra assegno unico e detrazioni per figli a carico

Quindi, in linea generale, le nuove disposizioni introducono una sorta di **alternatività** tra detrazioni per figli a carico (fino a 21 anni di età) e assegno unico, ma a causa di una formulazione legislativa non chiarissima si è reso necessario un **raccordo** con le altre disposizioni disciplinanti alcune detrazioni fiscali per familiari a carico ed è il veicolo legislativo del **decreto Sostegni ter** (D.L. n. 4/2022) a risolvere alcune incertezze normative, completando così il quadro dell'impianto delle previsioni del nuovo welfare familiare.

Vediamo come.

In presenza di figli che non abbiano compiuto 21 anni di età, salvo particolari eccezioni, da marzo i genitori percettori dell'assegno unico non potranno più usufruire delle detrazioni per figli a carico ex art. 12 del TUIR.

Ai sensi della nuova lettera c) dell'art. 12 del TUIR, la detrazione per figli a carico è stata infatti confermata solo "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni".

In altri termini, l'**assegno unico** costituirà l'**unico beneficio economico attribuito** alle famiglie:

- con figli minorenni ovvero
- con figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età, sempreché questi ultimi siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, nelle forme e nei limiti già sopra riportati.

### E le altre detrazioni fiscali?

Non poteva, tuttavia, sfuggire che altre norme del TUIR richiamano la qualificazione di "figlio a carico" al fine di poter accordare **altre detrazioni fiscali** quali, ad esempio, le **spese mediche**, quelle **scolastiche**, etc., ai sensi dell'art. 15, comma 2, TUIR.

Conseguentemente, con l'art. 19, comma 6, del decreto Sostegni ter viene ora introdotto un nuovo comma 4-ter nell'art. 12 TUIR grazie al quale "ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione".

In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che **anche nel 2022** i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico.

Inoltre, per evitare che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, potessero essere fiscalmente parificati ai cd. "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità.

Va, infine, rammentato che i genitori di **figli disabili con più di 21 anni**, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il **limite quantitativo di reddito** per poter essere considerati "a carico" rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

## **Assegno unico universale: le regole per il calcolo e l'erogazione mensile**

In vista dell'esordio dell'assegno unico e universale l'INPS, con la circolare n. 23 del 2022, fornisce i primi chiarimenti su alcuni aspetti della normativa ai fini della determinazione dell'importo e dell'erogazione. L'Istituto, dopo essersi soffermato sui criteri generali di spettanza e sui requisiti dei beneficiari, prende in esame una serie di casi particolari con riferimento alla composizione del nucleo familiare e fa chiarezza sul calcolo dell'ISEE da prendere a riferimento in caso di genitori non coniugati e non conviventi o qualora il richiedente sia il figlio maggiorenne. Inoltre, vengono precisati i termini di decorrenza e le modalità di erogazione della misura, anche in contanti.

A partire dal **1° marzo 2022** sarà effettivamente erogato il **nuovo assegno unico** e universale per i figli a carico, spettante ai nuclei familiari **anche in assenza di ISEE** ed erogato mensilmente dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Proprio l'INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, ha fornito ulteriori precisazioni su spettanza, decorrenza e modalità di erogazione della nuova prestazione.

### **Importo dell'assegno**

Per ciascun **figlio minorenn**e è previsto un importo pari a **175 euro mensili** che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si **riduce gradualmente**, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun **figlio maggiorenne**, fino al compimento del **ventunesimo anno di età**, è previsto un importo pari a **85 euro mensili** in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Inoltre, è possibile applicare, anche in **cumulo**, le seguenti **maggiorazioni**.

- a) figli **successivi al secondo**: da 85 a 15 euro mensili;
- b) figli con **disabilità**: da 105 a 85 euro mensili;
- c) per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): 80 euro mensili;
- d) madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;
- e) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da 30 a 0 euro mensili;

Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una **maggiorazione** di natura **transitoria** nel caso in cui:

- a) l'ISEE non superi 25.000 euro;
- b) nel 2021 sia stato percepito ANF.

### **Presentazione della domanda**

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere **dal 1° gennaio** di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo:

- da **uno dei genitori** esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- dall'**affidatario** ovvero da un **tutore** nell'interesse esclusivo del tutelato.

**N.B.** In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

L'assegno è **corrisposto dall'INPS** in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS

### **Erogazione della prestazione**

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso:

- **accredito su conto corrente** bancario o postale;
- **carta di credito** o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di Reddito di cittadinanza.

Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l'assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### **Genitori non coniugati e non conviventi**

L'assegno viene attribuito sulla base dell'ISEE minorenni del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

### **Calcolo della rata mensile spettante**

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'**importo** erogato è **fisso per tutte le rate**, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

## Esempio

Domanda di assegno unico **presentata a marzo 2022** con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell'ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all'ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Per le domande che saranno presentate **entro il 30 giugno**, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate **dal 1° luglio**, si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

## Compatibilità con le prestazioni sociali

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle **Regioni**, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli **Enti locali** e con il **reddito di cittadinanza**.

## Detrazioni per lavoro dipendente: come gestirle nel 2022 per evitare le sanzioni

Il tema della gestione delle detrazioni per lavoro dipendente rappresenta un tema sensibile e delicato per ogni sostituto d'imposta. Questo perché può portare a diverse problematiche legate anche all'applicazione di sanzioni relative alla parte fiscale e previdenziale, al libro unico del lavoro e, più in generale, alla gestione del personale. Inoltre, il Legislatore molto spesso emana norme di difficile lettura e sovente di difficile comprensione per i datori di lavoro. Come devono essere gestiti i rimborsi delle spese erogate ai lavoratori?

In base all'esperienza concreta di tutti i giorni il nostro Legislatore ormai emana norme che, anche nell'analisi letterale, sono di difficile assimilazione, soprattutto in merito alla portata delle conseguenze della sua applicazione.

In particolare, questo riguarda, molto spesso, sia il **lato fiscale** che quello **previdenziale** della **retribuzione**. Le norme, poi, si sovrappongono costantemente e, in tal modo, può accadere che si perda il filo del loro significato principale, con la conseguenza che le stesse vadano poi a finire nel dimenticatoio. Un tema che vive questo duplice aspetto è sicuramente quello delle **detrazioni**, che per ogni **sostituto d'imposta** rappresenta un **tema sensibile e delicato**.

Questo perché può portare a **diverse problematiche** legate anche alle **sanzioni** relative alla parte fiscale, previdenziale, al libro unico del lavoro e, più in generale, alla gestione del dipendente. In particolare, le sanzioni di cui parliamo sono quelle che riguardano l'erronea indicazione di dati nel **libro unico del lavoro** e quelle relative al sostituto d'imposta in riferimento alla **compilazione della CU** (100 euro per ogni CU non correttamente compilata), agli **erronei versamenti** effettuati con il modello F24 ed alla errata compilazione del modello 770.

In questo contributo affronteremo entrambe le problematiche, analizzando una novità e una norma che, se non correttamente ricordata, può rischiare di cadere nel dimenticatoio.

## Detrazioni per le spese dei figli non a carico

Tra le molte novità di questo periodo c'è ne è una che forse è passata sotto silenzio o, per meglio dire, è stata poco attenzionata. Si tratta di quella prevista dal D.L. n. 4/2022 ove, all'art. 19 comma 6, prevede che: "All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorché' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»; b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.»».

Dal momento che, evidentemente, il testo in esame non brilla per facilità di comprensione, proviamo a capirne il significato. Il testo si occupa dei figli a carico che non godono delle detrazioni. In primis ci dice che questi ultimi non possono essere inclusi nella categoria delle altre persone a carico, in seconda battuta ci dice che ai fini delle imposte sul reddito per le persone fisiche in relazione alle spese sostenute per i figli a carico, **nessuna differenziazione** è prevista in riferimento al fatto che **spetti o non spetti l'assegno unico**. Questa è, in pratica, la norma che si è resa necessaria per allineare i testi del TUIR e dell'assegno unico.

### **Gestione delle detrazioni per lavoro dipendente**

Dopo l'assegno unico universale, che ha rivoluzionato il panorama delle detrazioni, l'attenzione dei commentatori si è rivolta anche alle detrazioni per la produzione del reddito, ossia le cosiddette detrazioni per lavoro dipendente.

Questo sia perché è una delle poche detrazioni rimaste, sia perché sussistono alcune conseguenze che è importante ricordare, visto che il testo della legge non si esprime in maniera diretta e comprensibile su tutte le conseguenze inerenti i redditi da lavoro dipendente.

Stiamo parlando di una detrazione che molto spesso è poco considerata nei suoi effetti e che, se non applicata correttamente, può portare tantissime **problematiche** nella **gestione del libro unico del lavoro**, nonché della **retribuzione dei dipendenti** dal punto di vista della gestione degli imponibili previdenziali e fiscali, in un'ottica di armonizzazione proprio delle basi fiscali e previdenziali.

Si tratta dell'art.13 del TUIR, che concerne le cosiddette detrazioni per lavoro dipendente. Questo articolo, infatti, ha ricadute molto pesanti sulla **gestione dei rimborsi** delle **spese erogate ai lavoratori** e, per far capire quali esse siano, utilizzeremo i concetti che furono emanati con la risposta n. 5 del 31 gennaio 2019 della consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate ad un quesito che riguardava le spese di parcheggio.

Tutto parte dall'art. 51, comma 1, del TUIR ove viene disposto che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Ricordiamo che, secondo il cosiddetto **principio di cassa allargato**, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Questo principio, definito come il **principio di onnicomprensività** del reddito di lavoro dipendente, prevede la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente percepisce "in relazione al rapporto di lavoro", sia che si tratti di euro, beni, opere o servizi. Secondo l'Agenzia, difatti, rientrano in questo principio, risultando quindi imponibili (andando a formare il reddito da lavoro dipendente e l'imponibile previdenziale), le **indennità comunque denominate** (ad es. indennità per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto, indennità di mensa, etc.), ivi comprese quelle di trasferta (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 51 del TUIR) e i rimborsi spese (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile etc.).

La ragione dell'imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un'apposita detrazione, ossia quella sancita dall'articolo 13 del TUIR, che viene prevista anche in funzione del "ristoro" delle spese di produzione del reddito. Ciò comporta, come abbiamo già detto, che tutto quello che viene corrisposto al lavoratore, ivi compresi i rimborsi spese, va a formare il reddito da lavoro dipendente.

Questo è un punto importante perché, in genere ed erroneamente, si pensa che i rimborsi spese, proprio in funzione della loro presunta natura, siano esenti. In realtà, fin subito dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 314 del 1997 - la cosiddetta armonizzazione della basi imponibili e fiscali - e della maxi circolare 23 dicembre 1997, n. 326, emanata subito dopo il decreto, si è precisata la rilevanza reddituale dei rimborsi

spese erogati dai datori di lavoro, **escludendo** solo quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito di competenza del datore di lavoro e anticipate dal dipendente (ad esempio, come già affermato, le spese per l'acquisto di beni strumentali di modico valore, quali la carta per la fotocopiatrice o per la stampante, le pile della calcolatrice, etc.).

Tutto ciò è stato ribadito da successivi documenti di prassi, come, a titolo esemplificativo, la risoluzione del 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che **non concorrono** alla formazione del reddito da lavoro dipendente né le **somme non costituenti arricchimento per il lavoratore** (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale), né le **erogazioni** effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Si tratta delle famose categorie del danno emergente e del lucro cessante. In questo contesto, relativamente alle spese rimborsate dal datore in modo forfetario, appare doveroso ricordare che le stesse sono escluse dalla base imponibile "solo" nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile alla parte che è utilizzata nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione, come accade, ad esempio, per le norme che concernono l'utilizzo delle auto ad uso promiscuo.

Dunque, si deve prestare attenzione ai rimborsi spese, valutando attentamente il loro **impatto sulla retribuzione**. Ritornando, infatti, alle **spese di parcheggio**, qui utilizzate a titolo esemplificativo, l'interpello 5 soprarichiamato prevede che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, in quanto relativo a spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

- è **assoggettabile interamente a tassazione** laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfetario e misto;
- rientra tra le **"altre spese"** (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero), nei casi di rimborso analitico.

## **Gestione separata: le aliquote contributive del 2022**

L'INPS, con circolare n. 25 del 2022, ha comunicato i valori aggiornati per il 2022 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i lavoratori autonomi, per i quali l'aliquota è prevista nella misura del 33%, sia i professionisti senza cassa, per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 25%, sia i collaboratori.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022 in cui comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla **Gestione separata** nell'anno 2022.

### **Aliquote di contribuzione**

Per i **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 33%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota è confermata al 24%.

Per i professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%.

Rimane altresì confermata allo 0,72% per i professionisti e per i soggetti diversi dai co.co.co. e dagli amministratori l'aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).



## Minimali e massimali contributivi

Per l'anno 2022 il massimale di reddito è pari a 105.014,00 euro, mentre il minimale è pari a 16.243,00 euro.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 25% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 euro ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

## Cuneo fiscale, superbonus, crediti d'imposta e detrazioni: le novità del modello Redditi PF 2022

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi PF 2022. Tante le novità, la maggior parte delle quali derivano dalle norme emanate nel corso del 2021. Tra queste il trattamento integrativo di 1.200 euro per i dipendenti con redditi fino a 28.000 euro e l'ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro; le modifiche ai bonus edilizi, primo fra tutti il superbonus; alcuni nuovi crediti d'imposta quali il bonus musica, quello per l'acquisto dei sistemi di filtraggio dell'acqua e quello per l'acquisto di abitazioni per gli under 36. Non mancano, poi, altre novità che interessano le imprese e i professionisti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **modello Redditi PF 2022** e relative istruzioni di compilazione. Il modello di quest'anno recepisce le novità che hanno riguardato le persone fisiche, ovvero le la platea dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Le principali novità riguardano:

- il trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la riduzione della pressione fiscale o cuneo fiscale;
- il superbonus e gli altri bonus edilizi;
- il debutto del **bonus musica**, ovvero la detrazione per l'iscrizione e l'abbonamento di bambini e ragazzi tra 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute;
- il nuovo credito d'imposta per l'acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli **under 36** con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e quello per l'installazione di sistemi di **filtraggio** e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano;

Non mancano, poi, alcune novità nella compilazione dei quadri destinati al reddito d'impresa.

### Riduzione pressione fiscale

Nel 2021 il trattamento integrativo, già applicato nel secondo semestre 2020, al posto del bonus 80 euro, è andato a regime.

Infatti, i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (D.L. n. 3/2020) hanno fruito dell'importo complessivo di 1.200 euro, mentre, per quelli con reddito fino a 40.000 euro è stata prevista una ulteriore detrazione, decrescente, al crescere del reddito.

Il trattamento integrativo spetta a coloro che non sono "incapienti" e cioè che hanno una imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR.

Inoltre, come accennato, per coloro che hanno redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, a partire dal 2021, è stata prevista una ulteriore detrazione, nei seguenti importi (art. 2, comma 2, D.L. n. 3/2020):

- **960 euro**, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

- **960 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Per tener conto del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione rimane confermata la compilazione, nel Quadro C, del **Rigo RC14**, tenendo conto delle novità sopra esposte.

## **Superbonus 110%**

Anche il superbonus del 110%, come il trattamento integrativo di cui si è detto sopra, è partito dal 1° luglio 2020, ma nella dichiarazione di quest'anno, trova la sua piena applicazione e si arricchisce di alcune novità introdotte nel corso del 2021.

Tra queste si segnalano le seguenti:

- è confermato che l'aliquota agevolata del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica contenuti nell'art. 14, D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente nonché agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16-bis, comma 1, lettera e, TUIR) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

- con il D.L. n. 77/2021 (decreto sul PNRR), è stato ulteriormente previsto, rispetto allo scorso anno, che per gli interventi destinati all'**eliminazione delle barriere architettoniche** (art. 16-bis, comma 1, lettera e, TUIR) spetta la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, anche se tali lavori sono eseguiti in favore di persone di età **superiore a 65 anni** e anche se effettuati, trattandosi di interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico (sisma bonus) e non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento energetico.

A tale proposito, per indicare questa ulteriore fattispecie, viene inserito il **codice 20** nell'apposito rigo del quadro RP.

Infine, le istruzioni, rifacendosi a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 riguardo alle disposizioni assorbite dal D.L. n. 146/2021, ricordano che, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l'apposizione del **visto di conformità**.

## **Altri bonus edilizi**

Gli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus mobili bonus facciate e bonus giardini) sono stati confermati anche per il 2021, per cui trovano il consueto posto nel Quadro RP.

Da segnalare che:

- per il periodo d'imposta 2021, ai fini del calcolo della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ("bonus mobili") occorre tener conto del nuovo **limite** di spesa fissato a **16.000 euro** contro i 10.000 euro dello scorso anno;

- tra le spese che godono della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, dal 2021, vi rientrano anche gli interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

- relativamente agli interventi antisismici, nella compilazione del modello occorre tener conto del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021, prot. n. 1156 secondo cui per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici

non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di **scegliere** quale agevolazione applicare.

### **Bonus musica**

Nei righe da RP8 a RP13 (Altre spese) del **quadro RP**, debutta il **nuovo codice 45** per indicare la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Per le suddette spese, il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a **1.000 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.

### **Nuovi crediti d'imposta**

Tra le altre novità si segnalano le seguenti:

- il credito d'imposta pari all'IVA versata in caso di **acquisto della prima casa** da parte di giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui; a tal fine, va compilato il **rigo CR13 nel Quadro CR**;

- il credito d'imposta nella misura del **50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare; va riportato nel **rigo CR31, con il codice 10**.

### **Novità per le imprese**

Un accenno va fatto anche alle novità che interessano i Quadri dedicati al reddito.

Tra le più importanti vanno segnalate le seguenti:

- **Patent box**: facendo seguito a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (D.L. n. 146/2021 e legge n. 234/2021) nei quadri RF e RG, tra le "Altre variazioni in diminuzione" (rigo RF55, codice 86) e tra gli "Altri componenti negativi" (rigo RG22, codice 47), è prevista l'indicazione della maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Per usufruire della disciplina è stato previsto nel quadro OP l'esercizio dell'opzione nonché nel quadro RS, sezione "Dati relativi all'opzione Patent box", il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box).

- **regime delle perdite** delle imprese in contabilità semplificata: nei quadri RF, RG, LM e RD è stata gestita la fine del regime transitorio delle perdite pregresse derivanti dall'esercizio di attività d'impresa in contabilità semplificata, di cui all'art. 8, comma 3, del TUIR (rigo RF100, RG35, LM37, e RD17) che potevano essere computate in diminuzione, nel limite del 60%, dai redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020.

- **ACE innovativa**: nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l'applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo dell'ACE innovativa (art. 19, comma 3, D.L. n. 73/2021).

- **deduzione** maggior valore attività immateriali: nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali.

- **Soggetti** controllati non residenti: nel quadro FC sono state previste le nuove caselle "Monitoraggio" e "OICR" per tenere conto delle nuove disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021.

## Per il Super Sismabonus acquisti c'è tempo fino al 30 giugno

Affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Nel corso del question time, in risposta all'interrogazione n. 5-07471 il Ministero dell'Economia ha confermato che, per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche, non trovano applicazione le proroghe della legge di Bilancio 2022 che ha esteso l'applicazione delle norme sul superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.

Nel definire un nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il **Superbonus al 110%**, la legge di Bilancio 2022 fa riferimento unicamente al soggetto committente degli interventi: ne conseguirebbe che le proroghe non sarebbero applicabili al **Sismabonus acquisti**, nel quale il fruitore del bonus fiscale non è il soggetto che esegue i lavori ma l'acquirente dell'immobile.

Con l'interrogazione n. 5-07471 si è chiesta conferma di questa interpretazione.

Nella risposta l'Amministrazione finanziaria ricorda che l'art. 16, comma 1-*septies* D.L. n. 63/2013 disciplina il Sismabonus acquisti, che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di **demolizione e ricostruzione** di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il **passaggio a una classe di rischio inferiore** oppure a **due classi di rischio inferiori**.

Per effetto del decreto Rilancio, la detrazione è aumentata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (**Super-sismabonus acquisti**).

Con la risposta a interpello n. 57 del 2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio [...] si ricava che l'aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione".

Ne deriva, a parere dell'Agenzia, che "affinché gli **acquirenti persone fisiche** di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del **Superbonus** per l'acquisto di **case antisismiche**, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'**atto di acquisto** relativo agli immobili oggetto dei lavori sia **stipulato entro il 30 giugno 2022**".

Pertanto, per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche non troverebbero applicazione le proroghe di cui all'art. 1, comma 28, lettere e)edf) della legge di Bilancio 2022, che hanno esteso l'applicazione delle norme sul superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.

## Superbonus anche per la sostituzione integrale della facciata continua

E' possibile fruire del superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua". Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 61 del 1° febbraio 2022, con cui ha precisato che tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e sussistano i requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata da un tecnico abilitato.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 61 dell'1 febbraio 2022 riguardante il **superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del decreto Rilancio prevede che, in luogo dell'utilizzo diretto del **Superbonus** in dichiarazione, i contribuenti possono optare, alternativamente per:

- un contributo, sotto **forma di sconto** sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. "sconto in fattura");

- la **cessione** di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES) - sia pure limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

Con riferimento agli **edifici**, è stato precisato che l'agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Sono, invece, escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, inoltre, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

In particolare, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. Con i documenti di prassi è stato precisato, inoltre, che, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati, tra l'altro su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia "trainanti", sia "trainati").

Si tratta, tra gli altri, degli interventi di:

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;

- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici. La detrazione spetta anche per le spese sostenute, tra l'altro, per gli interventi "trainati":

- di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento - di installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno dei predetti interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Come chiarito con le citate circolari n. 24/E e n. 30/E del 2020, gli interventi "trainanti" e "trainati" di efficientamento energetico sono agevolabili a condizione, tra l'altro, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, o riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua", si fa presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.

La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata - al pari di ogni altro intervento "trainante" o "trainato" di efficienza energetica - da un tecnico abilitato.

## **Solo una cessione per i crediti da superbonus. Quali alternative per i contribuenti?**

La cessione dei crediti collegati ad alcune detrazioni d'imposta, fra tutte il superbonus, è stata fortemente limitata dal decreto Sostegni ter, che consente una sola cessione sia al beneficiario della detrazione sia al fornitore che li ha ricevuti sotto forma di sconto in fattura. Per i crediti già ceduti al 7 febbraio 2022, restano valide le cessioni già effettuate, ma anch'essi potranno essere riceduti una sola volta. Un giro di vite con finalità antifrode, che però finisce per paralizzare il mercato creatosi intorno a questi crediti. Persa l'occasione di una correzione della norma prima della pubblicazione in G.U., rimane la speranza di un ripensamento in sede di conversione: la credibilità di questi crediti potrebbe allora essere limitata a un numero finito di volte o ammessa per importi parziali o, ancora, soltanto nei confronti di intermediari finanziari e utilizzatori finali. Tuttavia, difficilmente il decreto potrà essere convertito prima del 16 marzo, data ultima per l'effettuazione delle cessioni dei crediti maturati nel 2021. C'è, dunque, chi ipotizza l'inserimento di queste norme nella legge di conversione del Milleproroghe 2022.

Il **superbonus** costituisce l'intervento principale per il rilancio dell'economia penalizzata dalla pandemia da Covid-19. Punti di forza dell'agevolazione sono il riconoscimento di una **detrazione potenziata**, pari al 110% delle spese sostenute (art. 119 del decreto Rilancio) e la possibilità di **monetizzare** tale detrazione cedendo a terzi un credito d'imposta di pari importo o facendosi riconoscere dal fornitore uno sconto sul corrispettivo dovuto (art. 121). Ed è proprio per agevolare al massimo la conversione in denaro della nuova detrazione che essa è stata riconosciuta nella misura eccezionale del 110%, così da assorbire i costi di sconto del credito d'imposta e consentire ai beneficiari di realizzare gli interventi agevolati a costo zero.

La possibilità di fruire della **cessione del credito** o dello **sconto in fattura** è stata poi **estesa** ad altre detrazioni, sempre in qualche modo correlate a interventi edilizi, e ad alcuni crediti d'imposta nati per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (ad esempio il **bonus affitti**).

## **Rischio frodi da superbonus**

Fin da subito, dottrina e operatori del settore hanno messo in luce come le nuove agevolazioni offrissero molte **opportunità** a chi avesse voluto sfruttarle per **creare crediti inesistenti**. In pratica, operatori senza scrupoli chiedevano ai committenti la sottoscrizione dell'autorizzazione alla cessione del credito d'imposta

già in sede di conferimento dell'incarico e poi, attraverso SAL fasulli, procedevano allo sconto del relativo credito presso terzi.

Peraltro, se si considera che la responsabilità del credito inesistente grava unicamente sul soggetto che lo ha maturato, e quindi sul contribuente, ben si comprende come l'inserimento dello stesso in uno schema ricalcato su quello collaudato delle frodi carosello possa consentirne l'incasso prima che i controlli dell'Agenzia delle Entrate raggiungano chi lo ha creato.

### **Visto di conformità obbligatorio**

Contro tali pratiche illecite, il Legislatore ha reagito imponendo, per la cessione di tali crediti, il rilascio del **visto di conformità** ex art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 e l'**attestazione di congruità delle spese** sostenute (art. 1, D.L. n. 157/2021 - decreto Antifrodi - poi confluito nella **legge di Bilancio 2022**).

Ma ciò non è stato ritenuto sufficiente e quindi con l'art. 28 del D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) è stato stabilito che:

- la **cessione** del credito da parte del beneficiario della detrazione può avvenire **una sola volta**;
- in caso di sconto in fattura, il fornitore che concede lo sconto può cedere a terzi il credito ma il cessionario non può a sua volta procedere a una nuova cessione;
- i crediti già ceduti alla data del **7 febbraio 2022** possono essere oggetto di una sola successiva cessione.

### **La monetizzazione dei crediti d'imposta**

Per meglio comprendere i problemi derivanti dalle nuove norme antifrode occorre ricostruire sommariamente come questi particolari crediti d'imposta potevano, fino ad oggi, essere monetizzati.

Preliminarmente, va ricordato che il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato con le stesse modalità della detrazione da cui origina. Così, per esempio, quelli derivanti dal superbonus possono essere **compensati in 5 quote annuali**, se maturati nel 2021 (4 per quelli che nasceranno per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022). Per di più, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né chiesta a rimborso (art. 121, comma 3, D.L. n. 34/2020). Chi decide di acquistare uno di questi crediti deve tenere in debito conto tali **limitazioni**, circostanza questa che logicamente influirà anche sulla determinazione del prezzo che sarà disposto a pagare.

Si supponga di dover versare imposte per 10.000 euro e di voler utilizzare a tale scopo un credito acquistato sul mercato ad un prezzo inferiore al valore nominale. Se, ad esempio, tale credito fosse acquistabile a un prezzo scontato di 9.000 euro si potrebbero risparmiare 1.000 euro di imposte. Ma se l'utilizzo del credito può avvenire solo in modo parziale, ad esempio in 5 quote annuali, allora per disporre di un credito compensabile di 10.000 euro occorrerebbe acquistare crediti per un valore di 50.000. Così facendo, però, una volta utilizzata la quota di 10.000 si rimarrebbe con 40.000 euro di liquidità immobilizzata. Tuttavia, se il credito residuo può essere rivenduto sul mercato, sia pure a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale, diviene possibile recuperare tale liquidità.

Per quanto riguarda i **prezzi di cessione**, un credito prossimo alla scadenza vale di più di uno lontano da essa e quindi, per esempio, per un credito maturato nel 2022, la rata 2022 ha un valore prossimo al nominale mentre quelle degli anni successivi necessitano di essere scontate. Nello stesso tempo, il fatto di dover per forza utilizzare la quota maturata in un dato anno entro la fine dello stesso, costringe chi non vi è riuscito a cercare di cedere il credito il più velocemente possibile, accettando quindi prezzi più bassi.

Insomma, con un'oculata **gestione dei prezzi di acquisto e di vendita** dei crediti che si vuole utilizzare in compensazione, unita a una altrettanto ponderata scelta e selezione di essi basata sulla relativa **data di scadenza**, si possono conseguire interessanti **risparmi** sulle imposte da versare.

Va detto, poi, che - oltre agli **utilizzatori finali** - gli acquirenti di elezione di questi crediti sono gli **intermediari finanziari** che già da tempo li hanno inseriti in appositi prodotti finanziari da vendere ai risparmiatori.

Ma perché il meccanismo funzioni, i crediti d'imposta devono poter **circolare sul mercato senza troppi limiti** sul numero delle volte in cui possono essere ceduti fino alla scadenza finale.

## Gli effetti del blocco delle cessioni

Con il blocco delle cessioni introdotto dal decreto Sostegni ter, gli intermediari finanziari **perdono qualunque interesse** ad acquistare questi crediti e, quindi, chi vorrà beneficiare di queste agevolazioni, pur potendo, teoricamente contare su almeno una cessione del credito d'imposta, sarà costretto ad anticipare le somme necessarie, e a sfruttare le relative detrazioni all'interno delle dichiarazioni dei redditi, per mancanza di acquirenti.

Ma ciò finisce per **depotenziare** di parecchio l'appeal iniziale del **superbonus**.

Chi contava su un ripensamento del Legislatore con una modifica della norma prima della pubblicazione del decreto Sostegni ter è stato amaramente deluso. Ma le considerazioni appena svolte indurrebbero comunque a sperare in una **correzione** del testo che però dovrebbe avvenire **prima del 16 marzo 2022**, data finale per poter fare le cessioni dei crediti maturati nel corso del 2021. Circostanza questa che esclude a priori l'inserimento delle sperate modifiche nella legge di conversione del decreto Sostegni ter, da approvare entro il 28 marzo, e fa ipotizzare un'adeguata aggiunta nella legge di conversione del D.L. n. 228/2021 - Milleproroghe 2022, la cui approvazione, invece, scade il 28 febbraio.

## Quali potrebbero essere le alternative?

Per cominciare, la cessione di uno stesso credito potrebbe essere **limitata a un numero finito di volte** (ad esempio, per quelli da superbonus 5 o 6 cessioni in tutto) così da consentire l'acquisto e la successiva rivendita del credito da parte dei potenziali utilizzatori.

Oppure, meglio ancora, si potrebbe consentire la **cessione parziale di tali crediti** limitata alla quota utilizzabile in un dato anno, cosa questa che renderebbe del tutto superflua la successiva rivendita del credito per rientrare della liquidità investita in eccesso. Per rendere più sicura tale operazione potrebbe, inoltre, essere imposto l'**immediato utilizzo in compensazione** (ad esempio dopo massimo 30 giorni) del credito acquistato, così da permettere all'Agenzia delle Entrate una più rapida attivazione dei relativi controlli.

Da ultimo, la libera cedibilità dei crediti potrebbe essere concessa nei confronti dei **soliti intermediari finanziari**. Misure di questo genere consentirebbero di mantenere vivo il mercato di scambio di questi crediti che potrebbero continuare a essere inclusi in prodotti finanziari simili ai fondi obbligazionari. In un simile scenario, in cui le cessioni di questi crediti si concentrerebbero verso gli istituti di credito e gli utilizzatori finali, gli attuali vincoli dati dall'imposizione del **visto di conformità** e dall'**asseverazione dei prezzi** costituirebbero una sufficiente **garanzia** contro la circolazione di crediti inesistenti e manterrebbero vivo l'interesse per questi bonus.

## Superbonus e bonus edilizi: come cambia il calendario delle agevolazioni

Con un significativo insieme di disposizioni, la legge di Bilancio 2022 proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia, dal superbonus 110% ai bonus ordinari. Cambia il calendario per l'accesso al superbonus, esteso (per determinati interventi) fino al 31 dicembre 2025. Confermate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni d'imposta previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi antisismici, quelli di risparmio energetico "qualificato", gli interventi di sistemazione a verde e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Proroga breve invece per il bonus facciate, fino 31 dicembre 2022, ma con intensità ridotta.

La legge di Bilancio 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al DEF, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e le società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

## Proroga delle agevolazioni fiscali per l'edilizia



## Superbonus 110%

Analizzando dapprima le proroghe in tema di **superbonus**(art. 1, comma 28), il Legislatore riscrive il calendario delle scadenze per l'accesso alla misura rafforzata, intervenendo sul comma 8-*bis* dell'art. 119 del decreto Rilancio e provvedendo così ad ampliare l'orizzonte temporale di fruizione dell'agevolazione.

Nello specifico, il nuovo assetto normativo prevede un'estensione:

- al **31 dicembre 2022**, per i lavori effettuati da persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'art. 119, su **edifici unifamiliari**, a condizione che alla data del **30 giugno 2022** siano stati eseguiti lavori per almeno il **30% dell'intervento complessivo**;

- al **31 dicembre 2025**, con **progressiva riduzione della percentuale di detrazione** (dal 110% valevole per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al 70% per le spese sostenute nel 2024 fino al 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da **condomini**, persone fisiche di cui alla lettera a) del comma 9, art. 119 su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, e da ONLUS, ODV e APS;

- al **31 dicembre 2023**, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c) e d), art. 119, ossia **IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, a condizione che alla data del **30 giugno 2023** prossimo gli interventi abbiano nel loro complesso raggiunto un avanzamento pari ad almeno il **60%**. Per le **single unità immobiliari autonome** vengono dunque rimossi i vincoli originariamente previsti dal disegno di legge legati alla data di presentazione della CILAS, all'ISEE del proprietario o alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale.

Allo stesso modo, se dalla lettura della prima versione del disegno di legge di Bilancio 2022 emergeva un paradossale disallineamento tra i termini di fruizione relativi agli interventi trainanti e quelli relativi agli interventi trainati, con ricadute critiche ed evidenti problemi di coordinamento normativo, il quadro appena delineato ripristina una **coerenza** che rischiava di venir meno. Nella versione definitiva il periodo temporale di vigenza dell'agevolazione per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio - incluse le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati nei predetti e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - è allineato alla data di scadenza del beneficio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Nessuna revisione è stata operata per le associazioni e le **società sportive dilettantistiche**. Per queste ultime l'agevolazione resta infatti limitata alle sole **spese sostenute entro il 30 giugno 2022**.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 introduce il comma 8-*ter* nel corpo dell'art. 119 del decreto Rilancio, prevedendo l'estensione generalizzata al 2025 del **superbonus 110%**, senza décalage di aliquota, per gli **interventi** di riqualificazione energetica e adeguamento sismico realizzati nei comuni dei **territori colpiti da eventi sismici** verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Di regola, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

## Bonus ordinari

Con riguardo alle **agevolazioni a detraibilità limitata** (art. 1, comma 37-42) il legislatore conferma **fino al 31 dicembre 2024** le detrazioni d'imposta previste per i seguenti interventi:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, che compete ai soggetti IRPEF nella misura del 50% (c.d. bonus casa, che dal 2025 in poi, potrebbe tornare al 36% a regime), da ripartire in 10 anni, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;

- **interventi antisismici**, sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, spettante ai soggetti IRPEF o IRES in misura variabile, da ripartire in 5 anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;

- **interventi di risparmio energetico "qualificato"**, per i quali spetta una detrazione IRPEF o IRES ad aliquota variabile da ripartire in 10 anni;

- **interventi straordinari di "sistemazione a verde"**, con una detrazione ai fini IRPEF del 36% e con limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare (ad uso abitativo), da ripartire in 10 quote annuali;

- **acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", per i soggetti IRPEF, cui spetta una detrazione del 50% con un limite di 10.000 euro nel 2022, e 5.000 nel 2023 e 2024.

Proroga breve invece per il **bonus facciate**, esteso **fino 31 dicembre 2022** ma con **intensità ridotta**. Per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o in zona B, **inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna**, la detrazione d'imposta per l'annualità 2022 passa infatti dal 90% al **60%** delle spese sostenute.

Il **bonus colonnine ordinario**, la cui detrazione era pari al 50%, non viene prorogato rimanendo quindi oggi in vigore **esclusivamente nella misura del 110%**, laddove l'installazione è ricompresa tra gli interventi "trainati".

## **Bonus acqua potabile: spese 2021 da comunicare entro il 28 febbraio**

Dal 1° al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute nel 2021 per il bonus acqua potabile, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto l'ok, il credito d'imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. Per le spese sostenute nel 2022, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 1° febbraio 2022.

Con comunicato stampa del 1° febbraio 2022 sul **bonus acqua potabile** (il credito d'imposta del 50% riconosciuto per l'acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell'acqua da bere), l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che - **dal 1° febbraio fino al 28 febbraio** - è possibile **comunicare le spese sostenute nel 2021**, inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Una volta ricevuto l'ok, il credito d'imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Per le **spese sostenute nel 2022**, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.

La legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

La legge di Bilancio 2022 ha **prorogato l'agevolazione** anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. L'obiettivo del bonus è razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.

Possono accedere al bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una **fattura elettronica** o un **documento commerciale** in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

In ogni caso, per le **spese sostenute prima del 16 giugno 2021** sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il **credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta**, fino a un **massimo di 1.000 euro** di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che per il 2021 il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l'Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

## **Prima casa under 36 nel modello REDDITI 2022 con apposita sezione**

Diversamente dal modello 2021, che non aveva un rigo specifico, è stato introdotto il rigo CR13

L'agevolazione **prima casa giovani**, introdotta dall'art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021 e applicabile agli atti stipulati (dal 26 maggio 2021) fino al 31 dicembre 2022 (grazie alla proroga ex L. 234/2021), trova spazio nel modello REDDITI PF 2022.

L'impatto sui modelli dichiarativi, a un primo sguardo, potrebbe stupire, in quanto si tratta di un'agevolazione che (proprio come l'agevolazione prima casa "ordinaria") concerne le **imposte indirette** applicabili agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, ma, con riferimento agli atti soggetti a IVA, l'agevolazione consiste in un credito d'imposta che può, tra il resto, essere utilizzato a scomputo dell'IRPEF.

Si ricorda, brevemente, che l'agevolazione "prima casa under 36", è un'agevolazione c.d. "di secondo grado" che trova applicazione in presenza di tutte le condizioni previste dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, allegata al DPR 131/86, cui si aggiungono quelle, ulteriori, richieste dall'art. 64 del DL 73/2021. Tale ultima norma richiede, in particolare, che l'acquirente del **fabbricato abitativo** (diverso da quelli catastalmente classificati A/1, A/8 o A/9):

- non abbia ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L'agevolazione consiste (oltre che nell'esenzione dall'imposta sostitutiva mutui), nell'**esenzione** dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposte ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo (circ. n. 12/2021).

In breve, non potendo il legislatore nazionale prevedere un'esenzione da IVA, ha disposto che, per gli atti imponibili ad IVA, l'agevolazione si concretizzi in un **credito d'imposta**: l'atto di vendita risulta soggetto a IVA (nella misura del 4%, a norma del n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72) e va esente da imposte di registro, ipotecaria e catastale (in deroga al normale criterio di alternatività IVA-registro), ma all'acquirente in possesso delle condizioni di reddito e di età richieste dalla norma viene attribuito un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA pagata sull'acquisto della prima casa.

Tale credito di imposta può essere **utilizzato**:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione in F24, con il codice tributo "6928" (ris. Agenzia delle Entrate n. 62/2021);
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.

Tale ultima possibilità ha richiesto l'integrazione del modello REDDITI 2022 PF che, nel **quadro CR**, dedicato ai crediti d'imposta, ha visto inserire la sezione VI "Credito d'imposta acquisto prima casa under 36". In realtà, il credito di imposta under 36 poteva essere utilizzato già nel modello REDDITI 2021 (in quanto prima dichiarazione successiva all'acquisto agevolato), ma non era stato possibile inserire un rigo apposito nel modello 2021, sicché era stato "adattato" a tale scopo il rigo CR7 (dedicato al credito d'imposta per il riacquisto della prima casa), indicando nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio il codice "1".

Nel modello REDDITI PF 2022, invece, nel quadro CR, è stata prevista un'apposita VI sezione, "Credito imposta prima casa under 36", che si compone del **rigo CR13**, ove i contribuenti infratrentaseenni (con ISEE non superiore a 40.000 euro) possono indicare:

- in colonna 1, il credito che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021 con codice "1" in casella

"Situazioni particolari");

- in colonna 2, il credito maturato nel 2021 (che è pari all'IVA pagata sull'acquisto);
- in colonna 3 il credito d'imposta utilizzato in F24 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF

2022;

- in colonna 4, il credito d'imposta utilizzato in compensazione **negli atti** stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

Poi, nel rigo **RN24**, colonna 6, il contribuente che intende usare il credito in diminuzione dell'IRPEF (o poi in compensazione) indica la somma dei valori indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR13, diminuita dei valori indicati nelle colonne 3 e 4 del medesimo rigo.

Si noti, poi, che il credito d'imposta prima casa under 36 non va confuso con il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ex art. 7 della L. 448/98, indicato nel rigo CR7 del modello REDDITI PF 2022 (sebbene i due crediti abbiano "condiviso" il rigo CR7 del modello REDDITI PF 2021, in assenza di un apposito rigo dedicato al credito under 36). Come illustrato dall'Agenzia nella circ. n. 12/2021, gli atti che godono dell'agevolazione "prima casa giovani" non possono consentire di maturare il credito per il **riacquisto** della prima casa ex art. 7 della L. 448/98, ma risultano "neutri" rispetto al credito per il riacquisto che, quindi, potrà maturare in futuro su nuovi acquisti.

### **Sino al 28 febbraio ravvedere il REDDITI 2021 infedele costa poco**

Occorre anche sanare gli omessi versamenti delle imposte a titolo di saldo e acconti

La **dichiarazione infedele**, come sancisce l'art. 1 del DLgs. 471/97, è punita, per l'ipotesi base, con una sanzione proporzionale dal 90% al 180% delle maggiori imposte.

Varie sono le condotte che possono sfociare in una infedeltà dichiarativa: si va dalla **deduzione di costi** non inerenti alla mancata dichiarazione di ricavi o compensi, sino all'errata imputazione a periodo delle componenti reddituali.

Se l'infedeltà viene sanata nei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, c'è però una procedura semplificata e meno onerosa, che consente di ravvedere la violazione pagando una sola sanzione fissa unitamente alle sanzioni ridotte per le violazioni sui versamenti.

Si tratta di una procedura illustrata dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 12 ottobre 2016 n. 42, che, nonostante sia assolutamente priva di base normativa, ha l'intento di favorire i contribuenti che si ravvedono nei novanta giorni.

Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2021 (inerente all'anno 2020) è scaduto lo scorso **30 novembre 2021**, il termine per il ravvedimento "semplificato" spira il prossimo 28 febbraio 2022.

Per l'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione infedele sanata nei novanta giorni è equiparata ad una **dichiarazione inesatta**, sanzionata dall'art. 8 del DLgs. 471/97 con sanzione fissa, da 250 euro a 2.000 euro. Dunque, entro il 28 febbraio 2022 bisogna:

- ripresentare la dichiarazione correttamente;
- pagare 27,78 euro per l'infedeltà (250/9, operando come visto la sanzione di 250 euro da dichiarazione inesatta, **ridotta al nono** ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97);
- sanare i tardivi versamenti delle imposte, quindi il saldo 2020 e gli acconti 2021, oltre alle addizionali comunali e regionali.

Relativamente ai versamenti, occorre pagare, per il saldo 2020 e il primo acconto 2021, le imposte, le sanzioni del 30% ridotte a 1/8 (opera l'art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97) e gli interessi legali, tenendo conto che dal 1° gennaio 2022 il tasso è stato aumentato dallo 0,01% **all'1,25%** (il calcolo si esegue *pro rata temporis*).

L'infedeltà costa solo 27,78 euro

In merito al secondo o unico acconto 2021 (il cui termine è scaduto il 30 novembre 2021), la sanzione, trattandosi di ritardo contenuto nei novanta giorni, è del **15%**, da ridurre al nono (opera l'art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).

Spirati i novanta giorni, "riacquista valore" l'art. 1 del DLgs. 471/97, quindi per ravvedersi occorrerà ripresentare la dichiarazione, pagare le maggiori imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte ad 1/8, sempre che il ravvedimento avvenga entro il 30 novembre 2022.

Dopo quest'ultimo termine opererà, a seconda di quando avviene il ravvedimento, la **riduzione a 1/7 del minimo** oppure a 1/6 del minimo.

## **Nel modello 730/2022 spazio ai bonus per spese e oneri sostenuti nel 2021**

Il modello 730/2022 contiene molte novità che interessano il quadro E, dedicato a detrazioni e oneri per spese. Come ormai consueto, particolare attenzione richiedono i bonus edilizi che - oltre a essere stati prorogati - sono stati anche in parte modificati e implementati. Non va trascurato nemmeno il superbonus, oggetto di ripetuti interventi nel corso del 2021. Attenzione, infine, anche al bonus musica, la nuova detrazione del 19% sulle spese per i conservatori, e ai nuovi limiti per detrarre le spese veterinarie.

La stagione del modello 730/2022 è ormai pienamente avviata e, anche se per la dichiarazione precompilata occorre aspettare ancora più di due mesi, è bene iniziare ad approfondire le tante novità che interessano la dichiarazione di quest'anno per non farsi trovare impreparati all'atto della compilazione della stessa.

Come sempre, il vero cuore della dichiarazione è costituito dalle parti dedicate ai **bonus** e ai **crediti d'imposta**. Infatti, la platea dei contribuenti che utilizza questo modello è costituita principalmente da **lavoratori dipendenti e pensionati** che sfruttano il vantaggio, dato dal 730, di **recuperare i crediti** derivanti dalla detrazione o deduzione di spese e oneri direttamente in busta paga e in tempi molto ristretti.

Il **quadro E**, destinato alle detrazioni per le spese e agli oneri deducibili, in particolare quelle sui lavori edilizi, contiene le novità più interessanti. Ma non vanno nemmeno dimenticate quelle che impattano sul **quadro G**, dedicato ai crediti d'imposta

Proviamo, dunque, ad approfondire le principali novità su bonus e crediti d'imposta.

### **Detrazioni al debutto e detrazioni aggiornate**

Tra le nuove detrazioni che trovano posto nel quadro E per la prima volta si segnala quella sulle spese per i conservatori (c.d. **bonus musica**).

Infatti, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, sono detraibili nella **misura del 19%** le spese, per un **importo non superiore a 1.000 euro**, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

- conservatori di musica;
- istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM - legge 22 dicembre 1999, n. 508);
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (art. 15, comma 1, lettera e-*quater*, TUIR).

Per poter riportare le spese nel quadro E nel modello 730, occorre utilizzare i **righi da E8 a E10** indicando il **codice 45**. Sarà poi cura del soggetto che fornisce assistenza fiscale effettuare i calcoli e riportare l'importo spettante nel modello 730-3.

### **Esempio**

Un contribuente, con reddito complessivo di 35.000 euro, ha sostenuto, nel 2021, spese per l'iscrizione ad un conservatorio dei suoi due figli di 12 e 15 anni, fiscalmente a carico, di importo pari rispettivamente a 800 euro e 600 euro per un totale di 1.400 euro.

Compilerà il quadro E nel seguente modo:

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE <i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	45	800,00
E9	ALTRE SPESE	45	600,00

Nel modello 730-3, al rigo 28, troverà, quindi, indicato l'importo di 266 euro  $[(800+600) \times 19\%]$  che rappresenta la detrazione spettante.

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	266,00
----	---	--------

Sempre in tema di detrazioni si segnala che è stato innalzato a **550 euro il limite massimo delle spese veterinarie** per cui è possibile fruire della relativa detrazione. Per questa spesa, da indicare sempre nei righe E8-E10, va utilizzato il **codice 29**.

### Bonus ristrutturazione, sismabonus e bonus mobili

Per i bonus edilizi e, nello specifico, per le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e bonus giardini si è avuta una proroga generalizzata a tutto il 2021.

Ci sono, però, modifiche per alcune fattispecie:

- tra le spese che godono della detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, dal 2021, rientrano anche gli interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

- relativamente agli interventi antisismici, occorre tener conto del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021, prot. n. 1156 secondo cui per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare;

- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali **sismabonus** e quelli per l'**abbattimento delle barriere architettoniche** spettano per l'**importo eccedente il contributo** previsto per la ricostruzione;

- nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli **incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione** e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Inoltre, per il 2021, ai fini del calcolo della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (**bonus mobili**), fruibile al 50% in 10 rate annuali, occorre tener conto del **nuovo limite di spesa** fissato a **16.000 euro** contro 10.000 euro dello scorso anno.

### Esempio

Un contribuente, nel 2021, ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia su un immobile di sua proprietà, per le quali usufruisce della detrazione del 50%. In data 20 settembre 2021, il contribuente procede all'acquisto di mobili per arredare l'immobile ristrutturato, per un importo di spesa pari a 12.000 euro. Poiché l'importo della spesa non supera il limite massimo consentito, pari a 16.000 euro, potrà essere detratto tutto l'importo.

Quindi compilerà il rigo E57, quadro E, Sez. III-C nel seguente modo:

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%									
E56				E57					
PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA				SPESA ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		NUMERO RATA		SPESA ARREDO IMMOBILE	
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
CODICE	ANNO	IMPORTO							
			.00	1		12.000			.00
E58				E59					
SPESA ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE				IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B		NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
MENO DI 3 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016								
			.00						.00

Chi presta l'assistenza fiscale effettuerà il seguente calcolo:  $12.000 \times 50\% / 10 = 600$  (da indicare nel rigo 30 del modello 730-3).

30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	600.00
----	--	--------

## Superbonus

Per il superbonus viene confermato che l'aliquota agevolata del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di **efficienza energetica** contenuti nell'art. 14, D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente.

Inoltre, dal 2021, la detrazione maggiorata del 110% si applica agli interventi aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16-bis, comma 1, lettera e, TUIR) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico del quadro E) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi Sismabonus (codici da 5 a 11).

A tale proposito, per indicare questa ulteriore fattispecie, è stato previsto il **codice 20** nell'apposito rigo del quadro E.

## Spese per strutture di ricarica di veicoli elettrici

A completamento di quanto sin qui delineato, si segnalano anche le nuove regole per le spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che vanno indicate nel **rigo E56 del Quadro E**.

A tale proposito, nelle istruzioni di compilazione sono stati inseriti due nuovi codici:

### Codice Cosa indica

Spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.

4 Il codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi trainanti (individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV) per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro

Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus.

5 Va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno dei suddetti interventi trainanti per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto.

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare

## Lavoratori domestici: aggiornati i contributi dovuti per il 2022

Con la circolare n. 17 del 2022, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Nel documento di prassi l'Istituto fissa anche i coefficienti di ripartizione da applicare nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per i contratti a termine continua ad applicarsi il contributo addizionale.

L'INPS, con la circolare n. 17 dell'1 febbraio 2022, aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2022 per i **lavoratori domestici** a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021-dicembre 2021, accertata nella misura dell' 1,9%.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il **contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

### Contribuzione dovuta

La contribuzione di base dovuta è stata individuata con riferimento alla **retribuzione orario** effettiva, come segue:

- fino a 8,25 euro: retribuzione convenzionale pari a 7,31 euro, contributo orario pari a 1,46 euro;
- da 8,25 a 10,05 euro: retribuzione convenzionale pari a 8,25 euro, contributo orario pari a 1,65 euro;
- oltre 10,05 euro: retribuzione convenzionale pari a 10,05 euro, contributo orario pari a 2,01 euro;
- in caso di orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: retribuzione convenzionale pari a 5,32 euro, contributo orario pari a 1,06 euro.

## Lavoratori autonomi occasionali: chi non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva - Infografica

C'è una ampia gamma di committenti e di prestazioni occasionali che sono espressamente escluse dal nuovo obbligo di comunicazione preventiva telematica, previsto dal decreto Fisco-Lavoro. In particolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con due note pubblicate nel 2022, una specifica elencazione dei casi di esonero. In considerazione della gravità delle sanzioni previste in caso di inadempimento, è importante conoscere tutte le indicazioni di prassi e metterle a sistema. In una infografica vengono individuate tutte le categorie e le fattispecie escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva.

A partire dal 21 dicembre 2021 è entrato in vigore l'obbligo, per il **committente** che stipula un contratto di collaborazione occasionale, di effettuare una **preventiva comunicazione** all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante.

Il Ministero del lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), nelle note a firma congiunta [n. 29](#) e [n. 109](#) del 2022, hanno fornito una serie di indicazioni specifiche sui **soggetti obbligati** ed **esonerati** dall'obbligo introdotto dalla [legge n. 215/2021](#).

### Campo di applicazione

I **requisiti** che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

- l'**autonomia**, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera;
- l'**occasionalità** dell'attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell'organizzazione dell'azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l'**assenza del vincolo di subordinazione** con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.



Sotto il **profilo previdenziale**, occorre evidenziare che i compensi percepiti **fino a 5.000 euro** non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al **superamento** della franchigia dei **5.000 euro**, il prestatore deve iscriversi alla **Gestione separata** ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Ai prestatori d'opera occasionali non si applica la normativa assistenziale INAIL.

## **Soggetti obbligati**

La comunicazione deve essere effettuata in via preventiva da parte:

- dei **committenti** che operano in qualità di **imprenditori**,
- dei **lavoratori autonomi occasionali** inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c., attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta non certificata è necessario **conservare una copia** della comunicazione.

La comunicazione può essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato indicando:

- **dati del committente** e del prestatore;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica **descrizione dell'attività**;
- **data inizio prestazione** e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

## **Soggetti e contratti esclusi dall'obbligo**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che sono esonerati dall'obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale:

- gli **Enti del Terzo settore** che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall'ambito di applicazione soggettiva dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le aziende di **vendita diretta a domicilio** sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;
- il rapporto con il **procacciatore d'affari occasionale** così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da **lavoratori dello spettacolo**;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle **ASD e SSD**;
- gli **studi professionali**, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i rapporti di **lavoro domestico** (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i **partiti politici**;
- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo "politico", ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le **ONLUS**.

## **Sanzioni**

La disposizione prevede una sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida.

Le sanzioni possono essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

## **Pensione superstiti: spettanza al coniuge separato anche con addebito e senza alimenti**

Nella circolare n. 19 del 2022, l'INPS sancisce il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato anche senza diritto agli alimenti. Le istanze già rigettate devono dunque essere nuovamente prese in esame.

Con la pubblicazione della circolare n. 19 dell'1 febbraio 2022, l'INPS interviene riguardo il diritto alla **pensione ai superstiti** in favore del coniuge superstite in caso di separazione.

Nel caso di addebito della separazione, il diritto al trattamento sussiste solo in caso di titolarità di assegno alimentare. Tuttavia esiste giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto, nel caso di **separazione**, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere o pendenti alla data dell'1 febbraio 2022 devono essere definite in base ai nuovi criteri.

## **Ricostituzione o revoca pensioni già liquidate**

Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un'altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

## **Imprese familiari senza IRAP dal 2022**

Non solo persone fisiche e imprese individuali: nell'esenzione dal versamento dell'IRAP rientrano, a decorrere dal 2022, anche le imprese familiari. L'indicazione arriva dall'Agenzia delle Entrate che, però, nulla ha precisato in merito alle associazioni professionali: queste ultime, in base al tenore letterale della norma contenuta nella legge di Bilancio 2022, continueranno a essere assoggettate all'imposta. Chi beneficia dell'esonero ne coglierà i primi effetti già nella dichiarazione IRAP 2022, relativa al periodo d'imposta 2021: in sede di dichiarazione, infatti, i contribuenti interessati saranno chiamati a versare solamente l'eventuale saldo dell'imposta per il 2021, non essendo dovuto alcun acconto per il 2022.

Arrivano i primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle novità **IRAP** contenute nella **legge di Bilancio 2022**. In particolare, le precisazioni riguardano l'ambito applicativo della norma che, dal 2022, esonera dal pagamento dell'imposta le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

A seguito dell'emanazione di tale norma sono sorti dubbi in merito all'esatta definizione dei soggetti che rientrano nell'esonero, con particolare riferimento a quelle forme di esercizio dell'attività che sono al "confine" tra la forma individuale e quella societaria, come ad esempio le **imprese familiari**.

Ed è proprio su quest'ultima forma giuridica che è intervenuta l'Agenzia, facendola rientrare tra i soggetti esonerati dal 2022.

Per capire meglio la questione, occorre fare un passo indietro e partire dalla norma della legge di Bilancio analizzandone anche la ratio che è alla sua base.

### **Soggettività IRAP per imprese individuali e professionisti**

L'assoggettamento o meno all'IRAP per gli imprenditori individuali e per i lavoratori autonomi è una questione sulla quale si discute ormai da molti anni.

Tutto è nato da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 21 maggio 2001, n. 156) nella quale la Consulta, dichiarando infondate o inammissibili le eccezioni di incostituzionalità del D.Lgs. n. 446/1997, ha ribadito che l'IRAP è un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle **(sole) attività autonomamente organizzate** e ha riconosciuto in tale valore aggiunto, direttamente connesso all'elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva.

In pratica è stato acceso un faro su uno dei presupposti fondamentali per applicare l'imposta e cioè il requisito dell'**autonoma organizzazione**.

Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di una attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le Amministrazione dello Stato.

Tra i soggetti passivi, quindi, rientrano anche le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate (art. 5, comma 3, TUIR) e gli **esercenti arti e professioni**.

Ed è proprio riguardo a questi ultimi che si è posto il problema dell'assoggettamento a IRAP considerato che i lavoratori autonomi, di fatto, non hanno una organizzazione di mezzi autonoma e strutturata.

Sulla scia della sentenza citata, nel corso degli anni, la Corte di Cassazione si è espressa in innumerevoli occasioni ribadendo, sostanzialmente, che il requisito dell'autonoma organizzazione (presupposto impositivo ai fini IRAP) sussiste nel caso in cui il lavoratore autonomo:

- sia **l'unico responsabile dell'organizzazione**, non essendo, quindi, inserito in strutture organizzative riferibile ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti** le quantità che, secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*, costituiscono nell'attualità il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività (ad esempio dispone di uno studio attrezzato);
- si avvalga solo in modo **non occasionale di lavoro altrui** (sia lavoro dipendente che sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto).

Dal canto suo, l'Amministrazione finanziaria ha cercato di fissare alcuni paletti al fine di fornire ai contribuenti alcuni elementi per considerarsi o meno esonerati.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare n. 45/E del 2008 ha affermato che, in estrema sintesi, il criterio residuale da seguire è quello di rifarsi alle caratteristiche (e requisiti) del regime dei minimi o del regime forfetario.

Alla luce di questo quadro tanto ambiguo quanto opinabile si è sviluppata, nel corso degli anni, una mole notevole di **contenzioso**.

### **Cosa ha previsto la legge di Bilancio 2022?**

Finalmente, la legge di Bilancio sembra aver messo alcuni **punti fermi** sulla questione.

Infatti, viene previsto l'**esonero** dall'imposta per gli **imprenditori individuali** e i **professionisti/artisti non associati**, che non hanno scelto i regimi forfetario e di vantaggio e per i quali ricorrono i requisiti dell'autonoma organizzazione, come sopra delineato.

La norma è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2022**, per cui i primi effetti si vedranno già nella dichiarazione IRAP 2022, relativa al periodo d'imposta 2021. Infatti, in sede di dichiarazione i contribuenti interessati saranno chiamati a versare solamente l'eventuale **saldo dell'imposta per il 2021** non essendo dovuto alcun acconto per il 2022.

Inoltre, dovrebbe cessare il contenzioso in essere per tutti i casi di esclusione previsti dalla Legge di bilancio.

### **Il caso delle imprese familiari**

La norma contenuta nella legge di Bilancio (art. 1, comma 8, legge n. 234/2021) prevede che l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 446/1997.

In particolare, la lettera b) individua, con riferimento alle persone fisiche, quelle "esercenti attività commerciali" di cui all'art. 55 TUIR.

A tale proposito, è sorto il dubbio se, tra le imprese esentate, rientrassero o meno anche quelle costituite nella forma di impresa familiare.

Un aiuto nel dipanare il dubbio arriva dalla stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, è stato chiarito che l'impresa individuale "ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi". Stessa posizione è stata espressa nella risposta a interpello 18 marzo 2021, n. 195, in cui l'Agenzia delle Entrate, nel richiamare la risoluzione 10 giugno 2008, n. 233/E, ha chiarito che l'unico soggetto in una impresa familiare, *ex art. 230-bis c.c.*, avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa.

Pertanto, sulla base di tale consolidata prassi, non c'è alcun dubbio sul far rientrare nell'esclusione da IRAP, a partire dal 2022, **anche le imprese familiari**.